

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Puglia – Lecce: I Sezione, 6 febbraio 2003, n. 387

Le assenze dalle sedute del consiglio comunale che possono dar luogo a revoca sono quelle che mostrano con ragionevole deduzione un atteggiamento di disinteresse per motivi futili o inadeguati rispetto agli impegni con l'incarico pubblico elettivo.

Omissis.

Il – La revoca del consigliere comunale per assenze ripetute ingiustificate è esercizio di potere discrezionale da parte del Consiglio Comunale. Ne consegue che le controversie in tema di legittimità degli atti di revoca del consigliere comunale per la specifica causa (ripetute assenze ingiustificate) appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo, riguardando non già il diritto di elettorato passivo, ma il modo di esercizio della carica elettiva.

L'eccezione del resistente Comune è, pertanto, infondata.

Il ricorso proposto dal Consigliere Comunale contro la revoca della carica elettiva per assenze ingiustificate, non va notificato al primo dei non eletti quale controinteressato necessario, avendo questi solo eventualmente un interesse di fatto al mantenimento dell'atto di revoca.

Anche l'eccezione di inammissibilità del ricorso è, quindi, infondata.

Nel merito il ricorso è fondato.

Il ricorrente ha dato giustificazione delle assenze dal Consiglio Comunale del 7 e 8 ottobre e del 9 e 10 dicembre 2002 con note rispettivamente dell'8 ottobre e del 10 dicembre 2002. La giustificazione data "viaggio all'estero per lavoro" è stata provata con l'allegazione della ricevuta del passaggio aereo. Uguale giustificazione con allegazione di ricevuta di biglietto aereo è stata data per le assenze del 27 e 28 novembre 2002.

Il Collegio ritiene del tutto giustificata la assenza in considerazione sia della ragione del viaggio (lavoro), sia in relazione alla distanza della destinazione del viaggio (Canada, Cile, Stati Uniti). Infatti, da un lato non vi è alcuna contestazione circa la veridicità della ragione del viaggio, dall'altra è del tutto ragionevole che un viaggio di lavoro a lunga distanza sia programmato con buon anticipo e che non possano poi essere facilmente disdetti gli appuntamenti con i terzi all'estero.

Ritiene il Collegio che le assenze dalle sedute del Consiglio Comunale che possano dar luogo a revoca siano quelle che mostrano con ragionevole deduzione un atteggiamento di disinteresse per motivi futili o inadeguati rispetto agli impegni con l'incarico pubblico elettivo. Tali motivi non possono rinvenirsi ogni qual volta si prospettano a giustificazione serie necessità di lavoro che assurgono –come nel caso- a livello di forza maggiore in relazione ai tempi di assunzione degli impegni.

Va considerato, per la valutazione dei comportamenti dei soggetti eletti, che l'elettorato passivo trova tutela a livello costituzionale (art. 51 Cost.) per cui le ragioni che, in relazione al modo di esercizio della carica, possano comportare decadenza, devono essere obiettivamente gravi nella loro assenza o inconferenza di giustificazione.

Il ricorso va, pertanto, accolto.

Omissis.